

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3206 di giovedì 21 novembre 2013

Formatore per la sicurezza: quali requisiti per tenere i corsi?

I requisiti minimi dei formatori, alla luce degli accordi Stato-Regioni e della normativa vigente, per la formazione di lavoratori, RSPP, RLS, dirigenti, preposti, coordinatori, primo soccorso, antincendio, attrezzature, ponteggi, DPI ... Di R.Borghetto.

Pubblicità

Marghera, 21 Nov ? Con decorrenza 18/3/2014 e cioè dodici mesi dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Interministeriale 6/3/2013, entrano in vigore i nuovi requisiti del docente formatore e vanno in soffitta quelli del regime transitorio dei 3 anni di "esperienza documentata professionale o didattica in materia di salute e sicurezza sul lavoro almeno triennale".

A quali corsi si applica la nuova qualifica del formatore per la sicurezza?

Per rispondere correttamente è necessario ripercorrere l'iter normativo partendo dal testo unico Sicurezza e nello specifico dall'articolo 6 comma 8 che definisce i compiti della Commissione Consultiva Permanente che al punto m-bis recita "elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento".

Se ci si ferma a questo solo punto, sembra che la qualificazione del formatore abbia valenza generale rispetto al tema della sicurezza e salute.

Gli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome del 21/12/2011 che danno attuazione agli articoli 34 e 37 del d.lgs 81/08 contengono i requisiti dei docenti limitatamente ai corsi definiti da tali accordi.

Viene citato un futuro regime definitivo "in attesa della elaborazione della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" e uno transitorio "dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP, anche con riferimento al datore di lavoro".

Esistono altre norme in corso di validità che per altri tipi di corsi esprimono altri tipi di requisiti per i docenti formatori in ambito salute e sicurezza:

-Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 relativo ai requisiti dei corsi per la formazione degli RSPP e ASPP, che è attualmente in fase di revisione. Al punto 4.2.2 comma b è riportato "dimostrare di possedere una esperienza **almeno biennale**, maturata in ambito prevenzione e sicurezza sul lavoro".

-Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 relativo all'"individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori: "2.1. Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con **esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute** nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. (...)".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0326] ?#>

Per quanto riguarda i **coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione di cui al titolo IV del D.lgs 81/08**, i corsi di formazione sono normati dall'allegato XIV che **non definiscono alcun requisito in merito ai docenti**.
A questo proposito anche il decreto interministeriale del 6/3/2013 afferma che "i criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art 98 del D.lgs. 81/08 e s.m.i), per Rspp/Aspp (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure. Il prerequisito e i criteri previsto dal presente documento non riguardano le attività di addestramento".
Per quanto attiene ai corsi antincendio di cui al DM 10/3/1998 (anche questa normativa è in via di aggiornamento) nell'allegato IX **non viene richiesto alcun requisito** per quanto attiene al docente formatore.

Per quanto attiene ai corsi di primo soccorso di cui al Dm 388/03 i requisiti sono esplicitati nell'articolo 3 comma 2: "La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato".

Per quanto attiene ai soggetti che operano all'interno di **ambienti sospetti di inquinamento o confinati**, tra i requisiti di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi vi è: "d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali" (DPR n. 177 del 14/09/2011).
Ad oggi sono passati non 90 gg ma un paio di anni e su un argomento così importante **non sono stati emanati requisiti** per la regolamentazione dei corsi di formazione.

In sostanza la situazione attuale e futura dei requisiti dei formatori in ambito sicurezza e salute può essere espressa dalla seguente tabella.

Tipo di corso	Riferimento normativo	Requisiti minimi Formatore-Docente	
LAVORATORI	Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013	Fino al 17 marzo 2014	Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
		Dal 18 marzo 2014	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013
PREPOSTI	Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013	Fino al 17 marzo 2014	Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
		Dal 18 marzo 2014	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013
DIRIGENTI	Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013	Fino al 17 marzo 2014	Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
		Dal 18 marzo 2014	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013
DATORI DI LAVORO/RSPP	Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013	Fino al 17 marzo 2014	Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
		Dal 18 marzo 2014	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013
RSPP-ASPP e Aggiornamenti	Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006	Esperienza > 2 anni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro	
RLS	<u>D.M. 16 gennaio 1997</u>	Nessuno	
CSE-CSP	D. Lgs. 9 aprile 2008, Allegato XIV	Nessuno	

Tipo di corso	Riferimento normativo	Requisiti minimi Formatore-Docente
ANTINCENDIO	D.M. 10 marzo 1998 Dip. VV.FF. circ. 23 febbraio 2011, n.12653	Nessuno
PRIMO SOCCORSO	D.I. 15 luglio 2003, n. 388	Personale medico (Laurea in Medicina e Chirurgia)
CEI 11-27	Norma CEI 11-27	Conoscenza delle norme di sicurezza nella progettazione ed esercizio in materia di impianti elettrici, esperienza nel settore elettrico, esperienza come docente / formatore.
SPAZI CONFINATI	D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 66 D.P.R. 14 settembre 2011	Nessuno
USO DPI 3^ CATEGORIA	D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 77	Nessuno
CANTIERI STRADALI	D.I. 4 marzo 2013	Esperienza > 3 anni nel settore stradale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali
PONTEGGI	D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 137 comma 6 e 7, Allegato XXI	Esperienza > 2 anni sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
ABILITAZIONE ALL'USO DI ATTREZZATURE DA LAVORO	Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012	Esperienza > 3 anni sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Considerazioni finali:

Nonostante commissioni affollate e costose per i contribuenti il risultato è sotto gli occhi di tutti: normativa lacunosa e criteri assenti o perlomeno non omogenei.

Ci sono anche situazione paradossali come docenti formatori in ambito sicurezza e salute che ad oggi hanno già i requisiti conformi alla normativa futura, ma non possono fare formazione perché non in possesso dei requisiti attuali.

Visto che la formazione è ritenuta una misura fondamentale per ottenere gli obiettivi di sicurezza e salute, è auspicabile un intervento del legislatore volto a definire in modo semplice e univoco i requisiti che devono avere i formatori.

Ing. Riccardo Borghetto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it